

AMBITO TERRITORIALE 7



Regolamento per la concessione dei contributi economici finalizzati al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della Legge n. 13 del 09 gennaio 1989

Approvato con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 40 del 24/11/2015

Sommario

Art. 1 - Oggetto e riferimenti normativi.....	3
Art. 2 - Requisiti di ammissibilità.....	3
Art. 3 - Tipologie d'interventi per i quali può essere richiesto il contributo	3
Art. 4 – Presentazione delle domande.....	4
Art. 5 – Istruttoria delle domande	4
Art. 6 - Criteri e modalità di assegnazione dei contributi	5
Art. 7 - Entità e modalità di erogazione dei contributi.....	5
Art. 8 - Disposizioni transitorie.....	6
Art. 9 - Entrata in vigore del regolamento	6

Art. 1 - Oggetto e riferimenti normativi

- 1) Il presente Regolamento disciplina la concessione di contributi economici a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
- 2) Il Coordinamento Istituzionale assegna annualmente le risorse a disposizione degli interventi di che trattasi nell'ambito della programmazione sociale di zona.
- 3) Le disposizioni contenute nel presente disciplinare fanno riferimento alla seguente normativa:
 - a) Legge n. 13 del 09/01/1989 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) Decreto Ministero dei Lavori Pubblici n.236 del 14/06/1989;
 - c) Circolare Ministeriale n. 1669/U.L. del 22/06/1989;
 - d) Legge Regionale n. 19 del 10/07/2006;
 - e) Delibera Giunta Regionale Puglia n. 812 del 13/05/2009;
 - f) Delibera Giunta Regionale Puglia n. 1534 del 02/08/2013.

Art. 2 - Requisiti di ammissibilità

- 1) Possono beneficiare dei contributi, oggetto del presente Regolamento, le persone portatrici di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, di carattere fisico e/o di carattere sensoriale e/o di carattere cognitivo, nelle seguenti condizioni:
 - a) Residenti in uno dei Comuni dell'Ambito;
 - b) con ISEE familiare, per l'anno precedente alla domanda, non superiore ad € 30.000,00.

Art. 3 - Tipologie d'interventi per i quali può essere richiesto il contributo

- 1) Il contributo potrà essere richiesto solo per edifici privati, per opere sia interne all'alloggio che esterne, nonché per meccanismi di sollevamento. Potrà essere riconosciuto sia per opere da realizzare su parti Comuni dell'edificio, sia su immobili o porzione degli stessi in esclusiva proprietà o godimento della persona disabile.
- 2) La persona può richiedere ed ottenere solo un contributo per ciascun anno. Potrà presentare ulteriori domande negli anni successivi per l'opera non finanziata o per opere diverse.
- 3) Sono finanziabili gli interventi che sono strettamente connessi al tipo di disabilità comprovata da apposita certificazione medica.
- 4) Le tipologie di opere ammissibili sono :
 - a) opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive;
 - b) acquisto ed installazione di attrezzature direttamente finalizzate alla eliminazione delle barriere quali:
 - i) mezzi idonei a garantire il superamento dei dislivelli da parte delle persone con problemi di mobilità;
 - ii) strumenti idonei a favorire la sicurezza d'uso e la fruibilità degli spazi da parte delle persone disabili;
 - iii) dispositivi idonei a favorire l'orientamento e la mobilità negli ambienti;

iv) dispositivi impiantistici idonei a favorire l'autonomia domestica della persona con disabilità.

5) Non sono finanziabili:

- a) le migliorie per gli adeguamenti a norma;
- b) le richieste di ampliamento che comportano aumento di volumetria;
- c) gli interventi di manutenzione;
- d) i mezzi e le attrezzature erogabili dall'Asl o coperte da altri finanziamenti pubblici.

6) Se l'immobile è soggetto a vincoli storico-artistici o ambientali, l'interessato dovrà acquisire nulla osta per la realizzazione dell'intervento dalle autorità competenti.

Art. 4 – Presentazione delle domande

- 1) La domanda di concessione del contributo va presentata all'Ufficio Servizi Sociali e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di residenza.
- 2) L'istanza deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno secondo lo schema e la documentazione indicata dall'Ufficio di Piano e deve essere presentata dai soggetti di cui al precedente art. 2 o da chi ne esercita la tutela o la potestà ovvero dall'amministratore di sostegno.
- 3) Nel caso di pluralità di disabili fruitori nell'ambito dello stesso nucleo, la domanda può essere formulata da uno o più di essi, fermo restando che per ogni opera/funzione può essere richiesto un solo contributo.
- 4) Se i soggetti che dovranno sostenere effettivamente le spese sono diversi da quelli su definiti, essi devono sottoscrivere la domanda per conferma del contenuto e per adesione.
- 5) Il richiedente deve indicare nella domanda l'intervento per il quale chiede il contributo specificando il tipo di opere che intende realizzare, le attrezzature da acquistare e/o da installare, il relativo preventivo di spesa, oltre l'apposita dichiarazione attestante che i lavori non sono stati avviati.

Art. 5 – Istruttoria delle domande

- 1) L'Ufficio Servizi Sociali, ricevuta la domanda, avvia tempestivamente l'istruttoria finalizzata a verificare:
 - a) la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda rispetto all'opera da realizzare;
 - b) verifica della stabile dimora, ovvero della residenza, presso l'immobile per il quale viene presentata la domanda;
 - c) sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per la concessione del contributo;
- 2) Espletata questa prima fase, l'Ufficio Servizi Sociali richiede all'Ufficio Tecnico Comunale di compiere gli accertamenti, previo sopralluogo, finalizzati a verificare:
 - a) l'inesistenza dell'opera da realizzare;
 - b) l'esistenza delle barriere da eliminare, oggetto di richiesta di contributo,
 - c) la congruità della spesa preventivata rispetto alle opere da realizzare.
- 3) Il Comune, espletate le istruttorie delle domande ricevute, le trasmette, complete di tutta la documentazione utile, a mezzo posta elettronica certificata, entro il 30 settembre di ciascun anno, all'Ufficio di Piano.

- 4) Le domande che dovessero giungere dai Comuni oltre il termine stabilito di cui al comma precedente saranno prese in considerazione per l'annualità successiva.
- 5) L'Ufficio di Piano, acquisite le istruttorie di tutti i Comuni, elabora la graduatoria di Ambito Territoriale di cui al successivo art. 5.

Art. 6 - Criteri e modalità di assegnazione dei contributi

- 1) L'Ufficio di Piano, entro 31 ottobre di ciascun anno, sulla base delle istruttorie pervenute dai Comuni, predispone ed approva la graduatoria provvisoria delle persone ammissibili al contributo tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) portatori di handicap grave (art.3 comma 3 della legge 05.02.1992 n.104) riconosciuti invalidi civili totali (al 100% con accompagnamento), non deambulanti o ciechi assoluti;
 - b) portatori di handicap grave (art.3 comma 3 della legge 05.02.1992 n.104) riconosciuti invalidi civili oltre il 74% e fino al 100%;
- 2) A parità di condizione verrà data priorità al richiedente in possesso di ISEE ordinario più basso per l'anno precedente alla data della domanda;
- 3) A parità di ISEE, verrà data priorità al richiedente in possesso della minore età.
- 4) La graduatoria provvisoria, di cui al precedente comma 1, verrà notificata agli interessati per eventuali osservazioni che dovranno essere formulate all'Ufficio di Piano entro il termine perentorio di 10 giorni.
- 5) Le osservazioni saranno oggetto di valutazione che si concluderà con l'approvazione della graduatoria definitiva entro il 30 novembre di ciascun anno.

Art. 7 - Entità e modalità di erogazione dei contributi

- 1) L'entità del contributo concedibile sarà determinato in base alla spesa effettivamente sostenuta e comprovata e sarà erogato, comunque, per ciascuna domanda, nella misura massima di € 3.750,00.
- 2) L'Ufficio di Piano comunica ai richiedenti e ai Comuni interessati gli esiti del procedimento.
- 3) La concreta erogazione del contributo avverrà dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate.
- 4) Alle persone ammissibili, l'Ufficio di Piano richiede di rimettere, per il tramite dei Comuni di residenza, le fatture debitamente quietanzate, comprovanti l'esecuzione dell'opera entro e non oltre un anno dalla data di comunicazione di ammissione, unitamente al codice fiscale del richiedente e alle coordinate bancarie dell'avente diritto al contributo.
- 5) Acquisite le fatture e la documentazione di cui al comma precedente, il Comune, nei 30 giorni successivi, previo apposito sopralluogo dell'Ufficio Tecnico, accerta l'esecuzione dei lavori e la loro conformità rispetto alle indicazioni contenute nella domanda, dandone comunicazione all'Ufficio di Piano.
- 6) L'Ufficio di Piano, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, eroga, sulla base del costo definitivo accertato, il contributo spettante.
- 7) Qualora la spesa effettiva risulti superiore a quella prevista, il contributo non potrà essere superiore a quello stabilito nel precedente comma 1.
- 8) Le somme residue non erogate in favore del richiedente cui erano state assegnate vengono attribuite al fondo dell'anno successivo.

- 9) Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, fermo restando l'obbligo per il richiedente di aggiornare, entro il 30 giugno di ciascun anno, le informazioni relative alla condizione economica e presentare, eventualmente la documentazione più favorevole ai fini della graduatoria di cui al precedente art. 6.
- 10) Il Comune di residenza e l'Ufficio di Piano, per quanto di competenza, si riservano di verificare il mantenimento dei requisiti di ammissibilità al contributo e delle dichiarazioni sottoscritte nella prima domanda.
- 11) Le domande non aggiornate saranno ritenute decadute.

Art. 8 - Disposizioni transitorie

- 1) In sede di prima applicazione, per le domande presentate nel periodo dal 1/1/2010 al 31/10/2015, i Comuni curano, previa eventuale integrazione della documentazione prodotta, l'istruttoria ed inviano all'Ufficio di Piano, ove non vi abbiano provveduto, entro un mese dalla entrata in vigore del presente regolamento, i sopralluoghi tecnici attestanti quanto previsto dal precedente art. 5.
- 2) La liquidazione dei contributi di cui sopra avverrà secondo le modalità indicate nel precedente art. 7 eventuali economie saranno attribuite al fondo degli anni successivi.

Art. 9 - Entrata in vigore del regolamento

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Manduria Capofila della delibera di approvazione del Coordinamento Istituzionale.